



La legge elettorale della Regione Abruzzo

Dossier n° 92 - Schede di lettura
4 marzo 2024

Il giorno **10 marzo 2024** si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo.

Il sistema di elezione è disciplinato dalla regione in virtù della potestà legislativa, attribuita alle regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 1999, in materia di sistema di elezione degli organi regionali, forma di governo e casi di ineleggibilità e incompatibilità.

La legge regionale n. 9 del 2 aprile 2013 prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta contestualmente all'elezione del Consiglio regionale; il sistema è proporzionale su base circoscrizionale, con attribuzione di un premio di maggioranza pari al 60 o al massimo al 65 per cento dei seggi del Consiglio. Le circoscrizioni corrispondono alle province. Con le modifiche apportate dalla legge regionale n. 15 del 2018, è stata introdotta la doppia preferenza di genere e modificata, conseguentemente, la scheda di votazione.

La regione Abruzzo ha adottato altresì, con la legge regionale n. 51 del 2004, una disciplina organica in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

La normativa nazionale, principalmente in relazione al procedimento elettorale, continua ad applicarsi per tutto quanto la legge regionale non dispone (art. 23 L.R. n. 9 del 2013). Sono principalmente le leggi n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995 che disciplinano l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale e la legge 165 del 2004 (modificata dalla legge 20 del 2016 in tema di parità di genere) che stabilisce i principi a cui è sottoposta la potestà legislativa della regione in materia elettorale.

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento dei 5 anni di legislatura (durata prevista dalla legge n. 165 del 2004) e non oltre tre mesi dal compimento dello stesso periodo. Il decreto di indizione delle elezioni, trasmesso ai Sindaci dei comuni della Regione, deve essere comunicato ai cittadini con apposito manifesto quarantacinque giorni prima della data stabilita per la votazione (art. 6, L.R. n. 9 del 2013).

Con il decreto del Presidente della Giunta regionale [n. 84 del 19 ottobre 2023](#), pubblicato nel BURA n. 190 del 24 novembre 2023, sono stati convocati i comizi elettorali ed indette le elezioni per il giorno **10 marzo 2024** per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo.

Tutte le notizie, le informazioni, i documenti e le istruzioni relative alle elezioni del 10 marzo 2024 sono disponibili nel sito della regione dedicato [Elezioni regionali 2024](#).

Composizione del Consiglio regionale

L'articolo 14 dello statuto regionale (Statuto 28-12-2006) stabilisce che il consiglio regionale è composto da **29 membri**. Si aggiungono a questi il seggio attribuito di diritto al Presidente della Giunta regionale eletto e il seggio riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore (art. 4, L.R. n. 9 del 2013).

Circoscrizioni

Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle **quattro province abruzzesi**. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono determinati in proporzione alla popolazione residente, con un decreto del presidente della Giunta Regionale da emanare insieme al decreto di indizione dei comizi (art. 4, L.R. n. 9 del 2013).

Con il decreto [n. 83 del 19 ottobre 2023](#), pubblicato nel BURA n. 190 del 24 novembre 2023, è stato determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale, come indicato nella tabella a seguire. Come prescritto dalla legge regionale, la popolazione considerata è quella determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'ISTAT, il decreto fa infatti

esplicito riferimento al d.P.R. 20 gennaio 2023, con il quale è stata determinata la popolazione residente al censimento 2021.

Circoscrizione	Seggi
Provincia di L'Aquila	7
Provincia di Teramo	7
Provincia di Pescara	7
Provincia di Chieti	8
Totale	29

Candidature e liste

Il sistema si basa sulla presentazione di liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna contrassegnata da un proprio simbolo e collegata, singolarmente o in coalizione con altre liste, ad uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Liste circoscrizionali

La presentazione delle liste circoscrizionali deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; le liste sono ammesse solo se presenti con il medesimo contrassegno in almeno 3 circoscrizioni. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno nelle diverse circoscrizioni sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale; tali liste formano un gruppo di liste. Più gruppi di liste possono indicare con un patto di coalizione il collegamento ad un medesimo candidato Presidente (art. 2, L.R. n. 9 del 2013).

La disciplina per la presentazione delle liste è contenuta nell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2013, che stabilisce, tra l'altro, che ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore. Per quanto riguarda ciascun candidato, inoltre, è consentito presentare la propria candidatura, con lo stesso simbolo, in un massimo di due circoscrizioni.

Candidatura alla carica di Presidente

I candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono dichiarare il collegamento con un gruppo di liste, o in caso di coalizione con le singole liste circoscrizionali che fanno parte della medesima coalizione.

Non può essere candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi (art. 3, L.R. n. 9 del 2013).

Rappresentanza di genere

In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità più prossima (art. 1, comma 4, L.R. n. 9 del 2013).

L'elettore ha la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere (vedi infra).

Scheda elettorale e modalità di votazione

L'elettore dispone di un'unica scheda che reca i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e i simboli delle liste circoscrizionali collegate; il contrassegno di ciascuna lista, è affiancato da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze.

L'elettore può votare:

- solo per un candidato Presidente;
- solo per una lista; in questo caso il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato;
- per un candidato Presidente e per una lista collegata; nel caso di un voto per un candidato Presidente e per più di una lista collegata, è valido solo il voto al candidato Presidente; non è ammesso il voto disgiunto, il voto per un candidato Presidente e una lista non collegata è nullo; il voto per più liste collegate a candidati Presidenti diversi è nullo.

Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (artt. 7 e 9, L.R. n. 9 del 2013).

Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza

Alle liste collegate al Presidente della Giunta regionale eletto è attribuito un premio di maggioranza variabile della consistenza di almeno il **60 per cento** e in ogni caso non più del **65 per cento** dei seggi del Consiglio; tale percentuale è **calcolata su 29** seggi, vale a dire senza contare i due seggi attribuiti di diritto e si traduce, rispettivamente in **17 o 19** seggi (art. 4, comma 5, L.R. n. 9 del 2013).

La legge regionale stabilisce due **soglie di accesso** all'assegnazione dei seggi: una per le **liste singole** (non coalizzate) e per le **coalizioni**, pari al **4 per cento** dei voti validi regionali; una per le **liste che fanno parte di una coalizione** che abbia superato il 4 per cento dei voti, pari al **2 per cento** dei voti validi regionali. Nel caso di liste facenti parte di una coalizione che non raggiunge la soglia del 4 per cento, le singole liste, per accedere alla ripartizione dei seggi, devono raggiungere la soglia del 4 per cento (art. 16, L.R. n. 9 del 2013).

I seggi sono **ripartiti in sede regionale** con il metodo d'Hondt, a seguito della proclamazione del Presidente della Giunta e dell'attribuzione del premio di maggioranza.

I seggi spettanti a ciascuna lista sono ripartiti nelle circoscrizioni in modo tale che venga rispettata la rappresentanza territoriale. I seggi sono dapprima attribuiti nelle circoscrizioni in corrispondenza dei soli quozienti interi, sulla base del quoziente circoscrizionale corretto (voti/seggi+1). I seggi residui sono attribuiti alle liste sulla base di un'unica graduatoria regionale delle cifre elettorali residuali percentuali: alle liste sono attribuiti seggi in corrispondenza delle cifre maggiori ma nel limite dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e fino a raggiungere il numero di seggi assegnati a livello regionale.

Il dettaglio delle operazioni è disciplinato dall'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 2013. A seguito delle comunicazioni ricevute dagli uffici centrali circoscrizionali (commi 1-4), l'Ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente che abbia ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

L'ufficio determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e la cifra elettorale di maggioranza della coalizione o del gruppo di liste collegate al Presidente eletto ed **esclude dalla ripartizione dei seggi** il gruppo di liste circoscrizionali che non abbia ottenuto la prevista percentuale di voti validi: 4 per cento se lista singola o 2 per cento nel caso di lista facente parte di una coalizione che ha ottenuto il 4 per cento.

Procede quindi ad una **prima ripartizione proporzionale** dei seggi tra la coalizione o il gruppo di liste maggioritario collegato con il Presidente eletto e i gruppi di liste minoritarie non collegate con il Presidente eletto, al fine di verificare il numero di seggi ottenuto dalle liste maggioritarie.

Il metodo utilizzato per questa ripartizione è il metodo dei divisori d'Hondt: la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste viene suddivisa per 1, 2, 3, 4... Con i quozienti così ottenuti si forma una graduatoria decrescente, dalla quale si scelgono i valori più alti fino al numero di seggi da assegnare.

Qualora le liste maggioritarie abbiano ottenuto un numero di seggi inferiore a 17 (pari al 60 per cento di 29), gli sono attribuiti i seggi occorrenti per raggiungere tale consistenza; in ogni caso alla coalizione o gruppo di liste maggioritario non possono essere assegnati più di 19 seggi (pari al 65 per cento di 29), i seggi eventualmente eccedenti sono sottratti e assegnati ai gruppi di liste minoritari. Nel caso il Presidente eletto sia collegato ad una coalizione di liste, si procede alla ripartizione proporzionale dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (sulla base del quoziente di coalizione corretto: cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi assegnato +1).

Una volta determinati i seggi spettanti a ciascuna lista, si procede ad **assegnarli alle liste nelle circoscrizioni**. A tal fine, per ogni circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa al riparto, per il quoziente elettorale circoscrizionale corretto, dato dal totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione per il numero complessivo di seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità; i seggi sono assegnati ad ogni lista sulla base solamente dei quozienti interi. Nel caso con questa prima assegnazione siano stati assegnati alle liste circoscrizionali più seggi di quelli spettanti, si sottraggono i seggi in eccedenza a partire dalle liste che hanno avuto assegnati più seggi.

Si procede successivamente ad assegnare i seggi residuali, quelli che non sono stati assegnati con i quozienti interi; a tal fine viene calcolata la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista - moltiplicando per cento i resti di ciascuna lista e dividendoli per il totale dei voti validi alle liste nella circoscrizione - e viene quindi formata un'unica graduatoria decrescente regionale. I seggi sono assegnati alle liste sulla base delle cifre maggiori, ma nel limite dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi spettanti a livello regionale.

Determinato definitivamente il numero di seggi spettanti a ciascuna lista circoscrizionale, sono **proclamati eletti** i candidati di ogni lista seguendo la graduatoria delle preferenze.

RE0048	Servizio Studi Sezione Affari regionali	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	
	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.